



Ordine degli Ingegneri della Provincia di Prato

**Seminario formativo:
Deontologia e funzionamento dell'Ordine**

LEGGI CHE REGOLANO L'ORDINE COME ISTITUZIONE

A cura di:
Ing. Alessandro Becherucci

Prato , Camera di Commercio
Martedì, 24 Novembre 2015



QUADRO NORMATIVO

QUADRO NORMATIVO

ETICA E
DEONTOLOGIA
PROFESSIONALE

CODICE
DEONTOLOGICO

- Legge 24 Giugno 1923 n°1395
- R.D. 23 Ottobre 1925 n°2537
- Legge 25 Aprile 1938 n°897
- D. Lgs. 23 novembre 1944 n° 382 integrato dal D.L. 24/06/2005
- DPR 5 Giugno 2001 n°328
- DPR 8 Luglio 2005 n°169
- DPR 7 Agosto 2012 n°137



QUADRO
NORMATIVO

ETICA E
DEONTOLOGIA
PROFESSIONALE

CODICE
DEONTOLOGICO

QUADRO NORMATIVO

Legge 24 Giugno 1923 n°1395: Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti

- **Art. 2:** Istituzione dell'ordine provinciale degli ingegneri e degli architetti;
- **Art. 4:** Obbligo iscrizione all'ordine per esercitare attività professionale,
- **Art. 5:** Compiti assegnati al consiglio dell'ordine:
 - Forma e rivede annualmente l'albo;
 - Determina il contributo annuo dovuto agli iscritti per spese di funzionamento; amministra i proventi, compila il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
 - Esprime, su richiesta, parere sulle controversie professionali e sulla liquidazione degli onorari;
 - Vigila alla tutela dell'esercizio professionale e al rispetto del decoro della professione, reprimendo eventuali abusi.



QUADRO NORMATIVO

La tabella sottostante riporta le date di costituzione dei principali Ordini o Collegi professionali.

QUADRO NORMATIVO

ETICA E
DEONTOLOGIA
PROFESSIONALE

CODICE
DEONTOLOGICO

ORDINE/COLLEGIO	Anno di Costituzione
Notai	1913
Ingegneri	1923
Architetti	1923
Chimici	1928
Geometri	1929
Periti Industriali	1929
Avvocati e Procuratori	1933
Medici Chirurghi	1946
Veterinari	1946
Farmacisti	1946
Dottori Commercialisti	1953
Ragionieri e Periti Commerciali	1953
Giornalisti	1963
Geologi	1963
Biologi	1967
Dottori Agronomi e Forestali	1976
Odontoiatri	1986
Psicologi	1989



QUADRO
NORMATIVO

ETICA E
DEONTOLOGIA
PROFESSIONALE

CODICE
DEONTOLOGICO

QUADRO NORMATIVO

RIFERIMENTI INTERNAZIONALI

- Fondazione **ICE** [Institution of Civil Engineers]: 1818
- Fondazione **ASCE** [American Society of Civil Engineers]: 1852

La legislazione italiana relativa all'ordinamento della professione di Ingegnere, invariata da oltre ottant'anni, è oggi in via di aggiornamento, sia per l'impulso dato dalle profonde modificazioni ed innovazioni intervenute nelle discipline che caratterizzano l'ingegneria moderna, sia per effetto dei prossimi interventi di omogeneizzazione delle normative vigenti nei diversi Stati in tema di lavoro, professione ed attività ingegneristiche in genere, attualmente in avanzato stadio di elaborazione al Parlamento europeo.



QUADRO
NORMATIVO

ETICA E
DEONTOLOGIA
PROFESSIONALE

CODICE
DEONTOLOGICO

QUADRO NORMATIVO

R.D. 23 Ottobre 1925 n°2537: Approvazione del regolamento per le professioni di ingegnere ed architetto.

Capo I - Dell'Albo

- Art. 1: In ogni provincia è costituito l'ordine degli ingegneri e degli architetti ;
- Art. 3: L'Albo conterrà per ogni iscritto tutte le indicazioni necessarie allo svolgimento dell'attività professionale;
- Artt. 4 e 5: Obbligo superamento esame di Stato per svolgere attività professionali ed iscriversi all'ordine;
- Art. 7: Modalità presentazione domanda e documenti da allegare per iscrizione all'ordine;
- Art. 8: Il Consiglio deve deliberare sull'istanza di iscrizione entro 3 mesi;
- Art. 10: Eventuali ricorsi avversi alla decisione del Consiglio vanno presentati al C.N.I.
- Art. 24: Non si può far parte che di un solo ordine di ingegneri e di architetti.



QUADRO
NORMATIVO

ETICA E
DEONTOLOGIA
PROFESSIONALE

CODICE
DEONTOLOGICO

QUADRO NORMATIVO

R.D. 23 Ottobre 1925 n°2537: Approvazione del regolamento per le professioni di ingegnere ed architetto.

Capo II – Dell’Ordine e del Consiglio dell’Ordine

- Art.27: Le adunanze ordinarie provvederanno all'approvazione del conto consuntivo dell'anno decorso e del bilancio preventivo per l'anno venturo;
- Art. 35: Il consiglio elegge annualmente nel suo seno il presidente, il segretario, il cassiere economo; può anche eleggere un vice presidente;
- Art. 37: Compiti del Consiglio.
- Art. 38: Il Presidente del consiglio dell’Ordine rappresenta legalmente l’Ordine;
- Art. 39: Il segretario riceve le domande di iscrizione nell'albo, annotandole in apposito registro e rilasciando ricevuta ai richiedenti; stende le deliberazioni consiliari, eccetto quelle relative ai giudizi disciplinari, che saranno compilate dai relatori; tiene i registri prescritti dal consiglio, cura la corrispondenza; autentica le copie delle deliberazioni dell'ordine e del consiglio; ha in consegna l'archivio e la biblioteca. In mancanza del segretario, il consigliere meno anziano ne fa le veci.



QUADRO
NORMATIVO

ETICA E
DEONTOLOGIA
PROFESSIONALE

CODICE
DEONTOLOGICO

QUADRO NORMATIVO

R.D. 23 Ottobre 1925 n°2537: Approvazione del regolamento per le professioni di ingegnere ed architetto.

Capo II – Dell’Ordine e del Consiglio dell’Ordine (segue)

- Art.40: Il tesoriere-economista è responsabile dei fondi e degli altri titoli di valore di proprietà dell'ordine; riscuote il contributo; paga i mandati firmati dal presidente e controfirmati dal segretario.

Capo III – Dei consigli disciplinari

- Art.45: Le pene disciplinari, che il consiglio può pronunciare contro gli iscritti nell'albo, sono:
 - L'avvertimento;
 - La censura;
 - La sospensione dall'esercizio per un tempo non maggiore di sei mesi;
 - La cancellazione dall'albo.

L'avvertimento consiste nel dimostrare al colpevole le mancanze commesse e nell'esortarlo a non ricadervi. Esso è dato con lettera del presidente per delega del consiglio. La censura è una dichiarazione formale delle mancanze commesse e del biasimo incorso. La censura, la sospensione e la cancellazione dall'albo sono notificate al colpevole per mezzo di ufficiale giudiziario.



QUADRO
NORMATIVO

ETICA E
DEONTOLOGIA
PROFESSIONALE

CODICE
DEONTOLOGICO

QUADRO NORMATIVO

R.D. 23 Ottobre 1925 n°2537: Approvazione del regolamento per le professioni di ingegnere ed architetto.

Capo IV – Dell’Oggetto e dei limiti alla professione di ingegnere e architetto

- Art.52: le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere.

Capo V – Disposizioni generali

- Art.57: Gli ordini degli ingegneri e degli architetti ed i rispettivi consigli sono posti sotto l'alta vigilanza del Ministero della giustizia e degli affari di culto, il quale la esercita direttamente ovvero per il tramite dei procuratori generali presso le Corti di appello e dei procuratori del Re.



QUADRO
NORMATIVO

ETICA E
DEONTOLOGIA
PROFESSIONALE

CODICE
DEONTOLOGICO

QUADRO NORMATIVO

Legge 25 Aprile 1938 n°897: Norme sull'obbligatorietà dell'iscrizione negli albi professionali e sulla funzioni relative alla custodia degli albi.

- Art. 1: Gli ingegneri non possono esercitare la professione se non iscritti nell'albo professionale;
- Art. 2: Coloro che non siano di specchiata condotta morale e politica non possono essere iscritti nell'albo professionale e se scritti devono essere cancellati.



QUADRO
NORMATIVO

ETICA E
DEONTOLOGIA
PROFESSIONALE

CODICE
DEONTOLOGICO

QUADRO NORMATIVO

D. Lgs. 23 novembre 1944 n° 382 integrato dal D.L. del 24/06/2005: Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle commissioni centrali professionali.

Capo I - Del Consiglio degli ordini e collegi professionali.

- Art. 1: La custodia dell'albo e le funzioni disciplinari sono devolute al Consiglio dell'Ordine;
- Art. 2: I componenti del Consiglio sono eletti dall'assemblea degli iscritti e restano in carica quattro anni;
- Art. 5-15: Composizione del Consiglio e elezioni cariche istituzionali, modalità di convocazione e svolgimento delle elezioni.

Capo II - Delle commissioni centrali

- Art. 10-14: Modalità di elezioni e funzionamento delle commissioni centrali.



QUADRO
NORMATIVO

ETICA E
DEONTOLOGIA
PROFESSIONALE

CODICE
DEONTOLOGICO

QUADRO NORMATIVO

D. Lgs. 23 novembre 1944 n° 382 integrato dal D.L. del 24/06/2005: Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle commissioni centrali professionali.

COMPITI DEL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

- Magistratura di appello contro tutte le decisioni dei Consigli degli ordini in sede giurisdizionali; Successivo appello Corte di Cassazione;
- Esprime parere sui progetti di legge e regolamenti che riguardano la professione di ingegnere.

COMPETENZA TERRITORIALE DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI

- Gli Ordini provinciali sono autonomi e rispondono solo all'Autorità Giudiziaria, da cui sono controllati;
- Il territorio della Provincia costituisce la circoscrizione territoriale nella quale l'Ordine ha competenza
- Per iscriversi all'Ordine provinciale bisogna dimostrare di possedere il requisito della residenza nella provincia o comunque avere un recapito professionale (recente parere C.N.I).



QUADRO
NORMATIVO

ETICA E
DEONTOLOGIA
PROFESSIONALE

CODICE
DEONTOLOGICO

QUADRO NORMATIVO

D. Lgs. 23 novembre 1944 n° 382 integrato dal D.L. del 24/06/2005: Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle commissioni centrali professionali.

COMPITI ISTITUZIONALI DEGLI ORDINI

- Forma e rivede annualmente l'albo;
- Determina il contributo annuo dovuto agli iscritti per spese di funzionamento; amministra i proventi, compila il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- Esprime, su richiesta, parere sulle controversie professionali e sulla liquidazione degli onorari;
- Vigila alla tutela dell'esercizio professionale e al rispetto del decoro della professione, reprimendo eventuali abusi.



QUADRO NORMATIVO

QUADRO
NORMATIVO

ETICA E
DEONTOLOGIA
PROFESSIONALE

CODICE
DEONTOLOGICO

FEDERAZIONI O CONSULTE REGIONALI

Le Federazioni Regionali degli Ordini o Consulte non sono al momento organismi istituzionali previsti dalla Legge. Esse sono state costituite, in quasi tutte le regioni d'Italia. Le principali funzioni delle Federazioni o Consulte sono:

- esprimere pareri ed assumere iniziative presso gli organi regionali in relazione a leggi, regolamenti e programmi che interessino l'attività dell'Ingegnere in qualunque campo esercitata;
- promuovere la costituzione di commissioni consultive e di studio per problematiche di carattere regionale;
- designare, fra i gli iscritti degli Albi, propri rappresentanti in commissioni, enti, organizzazioni a carattere regionale ;
- promuovere ogni iniziativa ai fini di un'armonica organizzazione delle specifiche attività dei Consigli degli Ordini Provinciali per una più stretta intesa fra le rappresentanze professionali della categoria;
- curare il mutuo coordinamento con le attività delle altre Federazioni regionali ed il C.N.I.



QUADRO
NORMATIVO

ETICA E
DEONTOLOGIA
PROFESSIONALE

CODICE
DEONTOLOGICO

QUADRO NORMATIVO

DPR 5 Giugno 2001 n°328: Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti

ART. 2 - Istituzione di sezioni negli albi professionali

- Le sezioni negli albi professionali individuano ambiti professionali diversi in relazione al diverso grado di capacità e competenza acquisita mediante il percorso formativo.
- Ove previsto dalle disposizioni di cui al titolo II, negli albi professionali vengono istituite, in corrispondenza al diverso livello del titolo di accesso, le seguenti due sezioni:
 - sezione A, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea specialistica;
 - sezione B, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea.
- L'iscritto alla sezione B, in possesso del necessario titolo di studio può essere iscritto nella sezione A del medesimo albo professionale, previo superamento del relativo esame di Stato.



QUADRO
NORMATIVO

ETICA E
DEONTOLOGIA
PROFESSIONALE

CODICE
DEONTOLOGICO

QUADRO NORMATIVO

DPR 5 Giugno 2001 n°328: Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti

ART. 3 - Istituzione di settori negli albi professionali

- Ove previsto dalle disposizioni di cui al titolo II, nelle sezioni degli albi professionali vengono istituiti distinti settori in relazione allo specifico percorso formativo.
- Il professionista iscritto in un settore non può esercitare le competenze di natura riservata attribuite agli iscritti ad uno o più altri settori della stessa sezione, ferma restando la possibilità di iscrizione a più settori della stessa sezione, previo superamento del relativo esame di Stato.
- Gli iscritti in un settore che, in possesso del necessario titolo di studio, richiedano di essere iscritti in un diverso settore della stessa sezione, devono conseguire la relativa abilitazione a seguito del superamento di apposito esame di Stato limitato alle prove e alle materie caratterizzanti il settore cui intendono accedere.



QUADRO
NORMATIVO

ETICA E
DEONTOLOGIA
PROFESSIONALE

CODICE
DEONTOLOGICO

QUADRO NORMATIVO

DPR 5 Giugno 2001 n°328: Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti

ART. 45 - Sezioni e titoli professionali

Nell'albo professionale dell'ordine degli ingegneri sono istituite la sezione A e la sezione B. Ciascuna sezione è ripartita nei seguenti settori:

- a) civile e ambientale;
- b) industriale;
- c) dell'informazione.



QUADRO
NORMATIVO

ETICA E
DEONTOLOGIA
PROFESSIONALE

CODICE
DEONTOLOGICO

QUADRO NORMATIVO

DPR 5 Giugno 2001 n°328: Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti

ART. 46 - Attività professionali

- Per il settore "ingegneria civile e ambientale": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l'ambiente e il territorio;
- Per il settore "ingegneria industriale": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di macchine, impianti industriali, di impianti per la produzione, trasformazione e la distribuzione dell'energia, di sistemi e processi industriali e tecnologici, di apparati e di strumentazioni per la diagnostica e per la terapia medico-chirurgica;
- Per il settore "ingegneria dell'informazione": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo e la gestione di impianti e sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni.



QUADRO
NORMATIVO

ETICA E
DEONTOLOGIA
PROFESSIONALE

CODICE
DEONTOLOGICO

QUADRO NORMATIVO

DPR 8 Luglio 2005 n°169: Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali.

ART. 2 – Composizione dei consigli territoriali

- I consigli territoriali degli ordini sono formati da un numero di componenti iscritti alle sezioni A e B dei rispettivi albi pari a undici, se il numero complessivo degli iscritti supera cinquecento ma non millecinquecento;
- I consiglieri rappresentano tutti i professionisti appartenenti all'albo e sono eletti dagli iscritti, senza distinzione di sezioni o settori di appartenenza.
- I consiglieri restano in carica quattro anni a partire dalla data della proclamazione dei risultati e, a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, non possono essere eletti per più di due volte consecutive.

ART. 3 – Elezione dei consigli territoriali

- L'elezione del consiglio dell'ordine è indetta dal consiglio in carica almeno cinquanta giorni prima della sua scadenza, mediante l'avviso di cui al comma 3. La prima votazione deve tenersi il quindicesimo giorno feriale successivo a quello in cui è stata indetta l'elezione medesima. In caso di omissione spetta al consiglio nazionale indire le elezioni.
- Il consiglio dell'ordine uscente rimane in carica sino all'insediamento del nuovo consiglio.



QUADRO
NORMATIVO

ETICA E
DEONTOLOGIA
PROFESSIONALE

CODICE
DEONTOLOGICO

QUADRO NORMATIVO

DPR 8 Luglio 2005 n°169: Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali.

ART. 3 – Elezione dei consigli territoriali (segue)

- In prima votazione, l'elezione è valida se ha votato un terzo degli aventi diritto, per gli ordini con più di millecinquecento iscritti all'albo; la metà degli aventi diritto, per gli ordini con meno di millecinquecento iscritti all'albo. In seconda votazione, l'elezione è valida se ha votato un quinto degli aventi diritto, per gli ordini con più di millecinquecento iscritti all'albo; un quarto degli aventi diritto, per gli ordini con meno di millecinquecento iscritti all'albo. In terza votazione, l'elezione è valida qualsiasi sia il numero dei votanti;
- L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale, mediante l'esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio;
- L'elettore ritira la scheda elettorale, che prevede un numero di righe pari a quello dei consiglieri da eleggere. L'elettore vota in segreto, scrivendo sulle righe della scheda il nome ed il cognome del candidato o dei candidati per i quali intende votare tra coloro che si sono candidati ai sensi del comma 12. Si considerano non apposti i nominativi indicati dopo quelli corrispondenti al numero dei consiglieri da eleggere. La scheda è deposta chiusa nell'urna.



QUADRO
NORMATIVO

ETICA E
DEONTOLOGIA
PROFESSIONALE

CODICE
DEONTOLOGICO

QUADRO NORMATIVO

DPR 8 Luglio 2005 n°169: Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali.

ART. 3 – Elezione dei consigli territoriali (segue)

- Le candidature vanno indicate al consiglio dell'ordine fino a sette giorni prima della data fissata per la prima votazione. Il consiglio dell'ordine ne assicura l'idonea diffusione presso i seggi per l'intera durata delle elezioni.
- Nel caso in cui non sia stato raggiunto il quorum, il presidente, sigillate in un plico per l'archiviazione le schede votate al seggio, rinvia alla successiva votazione, che deve avere luogo il giorno feriale successivo.
- Il seggio elettorale è aperto, in prima votazione, per otto ore al giorno per due giorni feriali immediatamente consecutivi; in seconda votazione, per otto ore al giorno per gli otto giorni feriali immediatamente consecutivi; in terza votazione, per otto ore al giorno per i dieci giorni feriali immediatamente consecutivi.
- I tempi della seconda e terza votazione di cui al comma 14 sono ridotti alla metà negli ordini con meno di tremila iscritti.
- Il seggio è chiuso dalle ore 22.00 alle ore 9.00. Concluse le operazioni di voto, il presidente del seggio dichiara chiusa la votazione.
- Risultano eletti, per ciascuna sezione, coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.



QUADRO
NORMATIVO

ETICA E
DEONTOLOGIA
PROFESSIONALE

CODICE
DEONTOLOGICO

QUADRO NORMATIVO

DPR 8 Luglio 2005 n°169: Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali.

ART. 4 – Presidente del consiglio dell’Ordine territoriale

- Il consiglio dell'ordine elegge tra i propri componenti un presidente iscritto alla sezione A dell'albo, che è rieleggibile.

ART. 5 – Composizione, elezione e presidenza del consiglio nazionale dell’ordine

- Il consiglio nazionale degli ordini di cui all'articolo 1 è costituito da quindici componenti, che restano in carica cinque anni a partire dalla data della proclamazione dei risultati, ripartiti tra gli iscritti alla sezione A e B secondo quanto previsto dalla sezione 4 della tabella di cui all'Allegato I del presente regolamento. Il consiglio uscente rimane in carica sino all'insediamento del nuovo consiglio.
- I consiglieri del consiglio nazionale rappresentano tutti i professionisti iscritti negli albi tenuti dagli ordini territoriali, sono eletti senza distinzione riguardo alle sezioni o settori di appartenenza e, a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, non possono essere eletti per più di due volte consecutive;
- Il consiglio nazionale elegge tra i propri componenti un presidente tra gli iscritti nella sezione A dell'albo.



QUADRO
NORMATIVO

ETICA E
DEONTOLOGIA
PROFESSIONALE

CODICE
DEONTOLOGICO

QUADRO NORMATIVO

DPR 8 Luglio 2005 n°169: Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali.

ART. 5 – Composizione, elezione e presidenza del consiglio nazionale dell'ordine (segue)

- All'elezione del consiglio nazionale si procede presso ciascun ordine territoriale. A tale fine è convocata un'apposita seduta di consiglio, che delibera, a maggioranza dei presenti, i quindici candidati che intende eleggere. I nominativi sono scelti tra coloro che si sono candidati, ai sensi del comma 6, per ciascuna sezione dell'albo. Della seduta è redatto apposito verbale, che è sottoscritto dai consiglieri che vi hanno partecipato ed il presidente dell'ordine trascrive i nominativi dei candidati votati nella scheda, predisposta dal Ministero della giustizia con un numero di righe pari a quello dei consiglieri da eleggere per ciascuna sezione dell'albo ed il numero di voti spettanti a ciascun ordine. Si considerano non apposti i nominativi indicati dopo i primi quindici trascritti nella scheda. La scheda è immediatamente trasmessa per telefax al Ministero. Ad ogni nominativo indicato nella scheda sono attribuiti tutti i voti spettanti all'ordine.

QUADRO NORMATIVO

DPR 7 Agosto 2012 n°137: Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

ART. 1 – Definizione e ambito di applicazione

- per «professione regolamentata» si intende l'attività, o l'insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità.

ART. 2 – Accesso ed esercizio dell'attività professionale

- Ferma la disciplina dell'esame di Stato, quale prevista in attuazione dei principi di cui all'articolo 33 della Costituzione, e salvo quanto previsto dal presente articolo, l'accesso alle professioni regolamentate è libero;
- Non sono ammesse limitazioni, in qualsiasi forma, anche attraverso previsioni deontologiche, del numero di persone titolate a esercitare la professione, con attività;
- Sono in ogni caso vietate limitazioni discriminatorie, anche indirette, all'accesso e all'esercizio della professione, fondate sulla nazionalità del professionista o sulla sede legale dell'associazione professionale o della società tra professionisti.



QUADRO
NORMATIVO

ETICA E
DEONTOLOGIA
PROFESSIONALE

CODICE
DEONTOLOGICO

QUADRO NORMATIVO

DPR 7 Agosto 2012 n°137: Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

ART. 4 – Libera concorrenza e pubblicità informativa

- E' ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni.
- La pubblicità informativa di cui al comma 1 dev'essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non dev'essere equivoca, ingannevole o denigratoria.

ART. 5 – Obbligo di assicurazione

- Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.



QUADRO
NORMATIVO

ETICA E
DEONTOLOGIA
PROFESSIONALE

CODICE
DEONTOLOGICO

QUADRO NORMATIVO

DPR 7 Agosto 2012 n°137: Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

ART. 7 – Formazione continua

- Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare;
- I corsi di formazione possono essere organizzati, ai fini del comma 1, oltre che da ordini e collegi, anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi. Quando deliberano sulla domanda di autorizzazione di cui al periodo precedente, i consigli nazionali trasmettono motivata proposta di delibera al ministro vigilante al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso.



QUADRO
NORMATIVO

ETICA E
DEONTOLOGIA
PROFESSIONALE

CODICE
DEONTOLOGICO

QUADRO NORMATIVO

DPR 7 Agosto 2012 n°137: Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

ART. 8 – Disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni

- Presso i consigli dell'ordine o collegio territoriali sono istituiti consigli di disciplina territoriali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo;
- I consigli di disciplina territoriali di cui al comma 1 sono composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri che, secondo i vigenti ordinamenti professionali, svolgono funzioni disciplinari nei consigli dell'ordine o collegio territoriali presso cui sono istituiti. I collegi di disciplina, nei consigli di disciplina territoriali con più di tre componenti, sono comunque composti da tre consiglieri e sono presieduti dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica.



QUADRO
NORMATIVO

ETICA E
DEONTOLOGIA
PROFESSIONALE


CODICE
DEONTOLOGICO

QUADRO NORMATIVO

DPR 7 Agosto 2012 n°137: Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

ART. 8 – Disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni (segue)

- Ferma l'incompatibilità tra la carica di consigliere dell'ordine o collegio territoriale e la carica di consigliere del corrispondente consiglio di disciplina territoriale, i consiglieri componenti dei consigli di disciplina territoriali sono nominati dal presidente del tribunale nel cui circondario hanno sede, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi proposti dai corrispondenti consigli dell'ordine o collegio. L'elenco di cui al periodo che precede è composto da un numero di nominativi pari al doppio del numero dei consiglieri che il presidente del tribunale è chiamato a designare. I criteri in base ai quali è effettuata la proposta dei consigli dell'ordine o collegio e la designazione da parte del presidente del tribunale, sono individuati con regolamento adottato, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, dai consigli nazionali dell'ordine o collegio, previo parere vincolante del ministro vigilante;
- Le funzioni di presidente del consiglio di disciplina territoriale sono svolte dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo.



ETICA E DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

ETICA E DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

L'etica è quella parte della filosofia che studia la **morale**, e cioè quanto attiene ai costumi, agli atti ed ai pensieri umani correlati al bene ed al male;

L'etica di frontiera è quella che attiene alla scienza quando essa si avvicina ai confini della vita per influenzarne i meccanismi naturali, ma attiene anche alle responsabilità nei confronti delle future generazioni per lasciare agli eredi un ecosistema vivibile.



Nasce da ciò la necessità di definire i modelli di riferimento per le nostre azioni nei confronti degli altri, siano essi i singoli o la collettività.

ETICA E DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

ILLUMINISMO (1700)

matura una nuova presa di coscienza sociale; nel campo scientifico trovano spazio personaggi fondamentali per lo sviluppo delle scienze, e soprattutto della tecnologia moderna, quali, Watt, Faraday, Laplace e Volta, solo per citarne alcuni, anche grazie alle nuove tecniche matematiche, chimiche e soprattutto quelle relative alla trasformazione dell'energia.



Si intravede l'intreccio tra la maturazione umanistica della persona con la presa di coscienza delle realtà tecniche: un insieme di correlazioni tra la scienza, la scienza applicata e la tecnica ed il campo sociale, a volte ancora lacunose ma coscienti di una necessità di crescita.



QUADRO
NORMATIVO

ETICA E
DEONTOLOGIA
PROFESSIONALE

CODICE
DEONTOLOGICO

ETICA E DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

Questo stato rende necessaria ed urgente l'interazione tra *l'ambito tecnico* e *quello filosofico* per due ordini di ragioni:

- Il primo è quello della conquista: la tecnica spinge l'uomo ad esplorare nuovi scenari ai limiti della conoscenza praticata.
- Il secondo è quello filosofico: rappresenta il contrappeso capace di esprimere le proprie perplessità per il configurarsi di uno scenario in cui le azioni dell'uomo sono divenute più pericolose di quanto un tempo la natura in se fosse per l'uomo stesso.



QUADRO
NORMATIVO

ETICA E
DEONTOLOGIA
PROFESSIONALE

CODICE
DEONTOLOGICO

ETICA E DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

SCIENZA

indirizzata a conoscere le cose senza intervenire sulle stesse per modificarle (scienza pura).

TECNICA

volta a considerare il sapere in termini di servizio del progresso e del controllo della natura in vista di precise finalità socialmente utili.

Questa è una funzione creativa che permette, passo passo, di aprire nuovi orizzonti.



ETICA E DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

QUADRO
NORMATIVO

ETICA E
DEONTOLOGIA
PROFESSIONALE

CODICE
DEONTOLOGICO

Lo sviluppo non può prescindere dalle conseguenze che certe nuove applicazioni comportano sulla vita umana oppure dall'evidenza che scelte o tecnologie, anche di largo uso, vanno a rivelare nel tempo.


A puro titolo d'esempio: le radiazioni nucleari, l'uso di farmaci che possono creare effetti collaterali dannosi, l'uso dell'amianto, l'impatto ecologico di certe strutture, dighe, insediamenti urbani, elettrodotti, o nel campo finanziario azioni che portano al dissesto di patrimoni e perdita di ricchezza (alcuni nomi: Cernobyl, il DDT, il Vajont, il mesotelioma, il talidomide, enron, ...).

ETICA E DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

QUADRO
NORMATIVO

ETICA E
DEONTOLOGIA
PROFESSIONALE

CODICE
DEONTOLOGICO



**Lasciarsi sopraffare
dal proprio lavoro o
dal proprio ingegno,
dalle mire ristrette o
immediate.**

**Dimenticare o
trascurare la visione
generale degli
interessi primari
della Collettività.**

QUADRO
NORMATIVO

ETICA E
DEONTOLOGIA
PROFESSIONALE

CODICE
DEONTOLOGICO

DEONTOLOGIA

traduce l'etica, nella teoria dei doveri, dal valore morale di un'azione al valore effettivo che l'azione stessa ha di promuovere il bene o la felicità.

Il filosofo inglese Jeremy Bentham (1748 – 1836) è colui che tese a trasformare l'etica in una scienza esatta (aritmetica morale) attraverso il calcolo delle conseguenze di ogni azione.



Egli definì la deontologia come un “sistema etico in cui prevale l'idea di dovere su quelle di diritto o di utilità” essendo le regole rivolte alla parte delle nostre azioni in cui il diritto lascia campo alla libertà.



QUADRO
NORMATIVO

ETICA E
DEONTOLOGIA
PROFESSIONALE

CODICE
DEONTOLOGICO

ETICA E DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

È chiaro che tutto ciò deve tradursi in indicazioni, regole che esprimano tali concetti.

- Il primo esempio riconosciuto di norme deontologiche risale al 4° sec a.C.: è il giuramento di Ippocrate che stabilisce la competenza tecnica e l'adesione a comportamenti moralmente elevati e peculiari della professione medica.
- L'aggiornamento e la formazione permanente sono parti rilevanti della deontologia.
- La dignità professionale si basa anche sull'adeguamento delle norme deontologiche in funzione dell'evoluzione del mondo tecnico e scientifico.



ETICA E DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

QUADRO
NORMATIVO

ETICA E
DEONTOLOGIA
PROFESSIONALE


CODICE
DEONTOLOGICO

Costantemente la giurisprudenza ha lasciato agli Ordini professionali ampia facoltà nel definire le regole deontologiche, e la relativa valutazione degli atti lesivi della dignità professionale, il che comporta anche libertà nel definire ed applicare le relative sanzioni.

Ciò deriva dal potere autonomo che gli Ordini hanno per prevenire e reprimere le azioni contrarie all'etica della professione.



*Il Codice Deontologico degli Ingegneri è stato aggiornato in data
19 Maggio 2014*



IL CODICE DEONTOLOGICO



QUADRO
NORMATIVO

ETICA E
DEONTOLOGIA
PROFESSIONALE

**CODICE
DEONTOLOGICO**

IL CODICE DEONTOLOGICO

PREMESSA

1. La professione dell'Ingegnere deve essere esercitata nel rispetto delle Leggi dello Stato e costituisce attività di pubblico interesse. L'ingegnere è personalmente responsabile della propria opera e nei riguardi della committenza e nei riguardi della collettività.
2. Chiunque eserciti la professione di Ingegnere in Italia, anche se cittadino di altro stato, è impegnato a rispettare e far rispettare il presente codice deontologico finalizzato alla tutela della dignità e del decoro della professione.
3. Le presenti norme si applicano per le prestazioni professionali rese in maniera sia saltuaria che continuativa.



IL CODICE DEONTOLOGICO

QUADRO
NORMATIVO

ETICA E
DEONTOLOGIA
PROFESSIONALE

**CODICE
DEONTOLOGICO**

IL CODICE DEONTOLOGICO SI SVILUPPA IN PIÙ DIRETTRICI:

- I rapporti verso se stesso
- I rapporti con la struttura Ordine
- I rapporti con i colleghi
- I rapporti con la committenza
- I rapporti con la comunità e territorio



QUADRO
NORMATIVO

ETICA E
DEONTOLOGIA
PROFESSIONALE

CODICE
DEONTOLOGICO

IL CODICE DEONTOLOGICO

NEI CONFRONTI DI SE STESSO

- Diligenza
- Compatibilità con il proprio stato giuridico in coerenza con i doveri professionali
- Rifiuto di assumere incarichi quando non si ha la conoscenza specifica o la potenzialità
- Sottoscrivere solamente quanto si è prodotto personalmente o in forma collegiale avendone definito preventivamente i limiti
- Obbligatorietà dell'aggiornamento professionale



QUADRO
NORMATIVO

ETICA E
DEONTOLOGIA
PROFESSIONALE

**CODICE
DEONTOLOGICO**

IL CODICE DEONTOLOGICO

NEI CONFRONTI DELL'ORDINE

L'appartenenza dell'Ingegnere all'Ordine professionale comporta per l'iscritto il dovere di:

- collaborare con il Consiglio dell'Ordine: ogni Ingegnere ha pertanto l'obbligo, se convocato dal Consiglio dell'Ordine o dal suo Presidente, di presentarsi e di fornire tutti i chiarimenti che gli venissero richiesti.
- adeguarsi alle deliberazioni del Consiglio dell'Ordine se assunte nell'esercizio delle relative competenze istituzionali
- di osservare le indicazioni di comportamento sopra descritte e di dare ragione, qualora richiamato, delle proprie azioni: l'Ordine infatti deve tutelare sia il singolo, ma soprattutto l'immagine della Categoria.

La violazione di tali norme comporta una serie di sanzioni che vengono comminate dall'Ordine, ma che possono essere perseguite parallelamente anche sul piano giudiziale.



QUADRO
NORMATIVO

ETICA E
DEONTOLOGIA
PROFESSIONALE

**CODICE
DEONTOLOGICO**

IL CODICE DEONTOLOGICO

NEI CONFRONTI DEI COLLEGHI

- I rapporti professionali con i colleghi devono essere improntati alla massima lealtà e correttezza allo scopo di affermare una comune cultura ed identità professionale pur nei differenti settori in cui si articola la professione.
- Tale forma di lealtà e correttezza deve essere estesa e pretesa anche nei confronti degli altri colleghi esercenti le professioni intellettuali ed in particolar modo di quelle che hanno connessioni con la professione di Ingegnere.
- L'Ingegnere deve astenersi da critiche denigratorie nei riguardi di colleghi; se ha motivate riserve sul comportamento professionale di un collega deve informare il Presidente dell'Ordine di appartenenza ed attenersi alle disposizioni ricevute.



QUADRO
NORMATIVO

ETICA E
DEONTOLOGIA
PROFESSIONALE

**CODICE
DEONTOLOGICO**

IL CODICE DEONTOLOGICO

NEI CONFRONTI DEI COLLEGHI (segue)

- Dovendo subentrare in un incarico già affidato ad altri, potrà accettarlo solo dopo che la Committenza abbia comunicato ai primi incaricati il definitivo esonero; dovrà inoltre informare per iscritto il o i professionisti a cui subentra, e in situazioni controverse il Consiglio dell'Ordine, relazionando a quest'ultimo sulle ragioni per cui ritiene plausibile la sostituzione.
- Si deve astenere dal ricorrere a mezzi incompatibili con la propria dignità per ottenere incarichi professionali come l'esaltazione delle proprie qualità a denigrazione delle altrui o fornendo vantaggi o assicurazioni esterne al rapporto professionale.



QUADRO
NORMATIVO

ETICA E
DEONTOLOGIA
PROFESSIONALE

**CODICE
DEONTOLOGICO**

IL CODICE DEONTOLOGICO

NEI CONFRONTI DELLA COMMITTENZA

- Il rapporto con il committente è di natura fiduciaria e deve essere improntato alla massima lealtà, chiarezza e correttezza.
- È tenuto al segreto professionale; non può quindi senza esplicita autorizzazione della committenza, divulgare quanto sia venuto a conoscere nell'espletamento delle proprie prestazioni professionali.
- Deve definire preventivamente e chiaramente con il committente i contenuti e termini degli incarichi professionali conferitigli, nel rispetto del presente codice.



QUADRO
NORMATIVO

ETICA E
DEONTOLOGIA
PROFESSIONALE

**CODICE
DEONTOLOGICO**

IL CODICE DEONTOLOGICO

NEI CONFRONTI DELLA COMMITTENZA (segue)

- È inoltre tenuto ad informare il committente, nel caso sia interessato, in merito a materiali o procedimenti costruttivi proposti per lavori a lui commissionati, quando la natura e la presenza di tali rapporti possono ingenerare sospetto di parzialità professionale o violazione di norme di etica.



QUADRO
NORMATIVO

ETICA E
DEONTOLOGIA
PROFESSIONALE

**CODICE
DEONTOLOGICO**

IL CODICE DEONTOLOGICO

NEI CONFRONTI DELLA COMUNITÀ E TERRITORIO

- Le prestazioni professionali dell'Ingegnere saranno svolte tenendo conto preminentemente della tutela della vita e della salvaguardia della salute fisica dell'uomo.
- L'Ingegnere è tenuto ad una corretta partecipazione alla vita della collettività cui appartiene e deve impegnarsi affinché gli ingegneri non subiscano pressioni lesive della loro dignità.
- Nella propria attività l'Ingegnere è tenuto, nei limiti delle sue funzioni, ad evitare che vengano arrecate alterazioni all'ambiente nel quale opera, alterazioni che possano influire negativamente sull'equilibrio ecologico e sulla conservazione dei beni culturali, artistici, storici e del paesaggio.
- Nella propria attività l'Ingegnere deve mirare alla massima valorizzazione delle risorse naturali e al minimo spreco delle fonti energetiche.